



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 251/18/CONS**

**ADESIONE ALL'ACCORDO COMMERCIALE CORPORATE TRAVEL DI  
TRENITALIA S.P.A. - ANNO 2018/2019**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 24 maggio 2018;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “*Codice dei contratti pubblici*”;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante “*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*”, ed in particolare gli artt. 3 e 6 relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, nonché il decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, recante “*Misure urgenti in materia di sicurezza*”, convertito, con modificazioni, con legge 17 dicembre 2010, n. 217, e la determinazione dell’Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 17 luglio 2011;

VISTA la delibera n. 17, del 16 giugno 1998, recante “*Approvazione dei Regolamenti concernenti l’organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilità, il trattamento giuridico ed economico del personale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, e in particolare l’art. 36-bis dell’Allegato B, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 319/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 172/17/CONS, del 18 aprile 2017, recante “*Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello*”, come



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

modificata, da ultimo, dalla delibera n. 232/18/CONS;

VISTA la delibera n. 173/17/CONS, del 18 aprile 2017, recante “Conferimento degli incarichi dirigenziali di secondo livello ai sensi dell’art. 25, comma 2, lett. a), del Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 233/18/CONS;

VISTA la delibera n. 510/17/CONS, del 19 dicembre 2017, recante “*Approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2018 dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 84/16/CONS, dell’11 marzo 2016, recante “*Adesione alla Convenzione Corporate Travel di Trenitalia S.p.A. - anno 2016/2017*” con la quale è stata disposta l’adesione all’Accordo commerciale della società Trenitalia S.p.A. (di seguito, Trenitalia) fino al 31 dicembre 2017;

VISTA la nota del 15 dicembre 2017 (prot. n. 88394), con la quale l’Autorità ha aderito alla proroga dell’Accordo disposta da Trenitalia, posticipando il termine di scadenza al 30 giugno 2018;

PRESO ATTO della proposta del 28 marzo 2018 (prot. n. 39143, del 15 maggio 2018) formulata dalla società Trenitalia, avente ad oggetto il rinnovo annuale dell’Accordo Commerciale *Corporate Travel*, con decorrenza dal 1° luglio 2018;

CONSIDERATO, in particolare, che, nell’ambito dell’Accordo, l’Autorità ha la possibilità di fruire di una scontistica, al momento dell’acquisto di biglietti per il servizio di trasporto ferroviario ad alta velocità, riservata al personale;

RAVVISATA, quindi, l’opportunità per l’Autorità di rinnovare l’adesione al suindicato Accordo, senza con ciò comportare l’insorgere di un rapporto di esclusiva con il fornitore, fatta eccezione per gli abbonamenti mensili e dei *carnet*, che restano acquistabili solo dal portale di Trenitalia, in mancanza di una offerta analoga da parte di altri operatori concorrenti;

VALUTATO, pertanto, che il personale dell’Autorità potrà fruire di una scontistica al momento dell’acquisto dei singoli titoli di viaggio, fatta salva la facoltà, compatibilmente alle proprie esigenze, di optare per soluzioni differenti, anche al fine di assicurare all’amministrazione un risparmio di spesa in base alle agevolazioni tariffarie eventualmente prospettate da altri operatori;



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

PRESO ATTO, altresì, che l'adesione all'offerta di Trenitalia non comporta alcun onere economico a carico dell'Autorità, né un impegno di spesa minima, né alcun vincolo di esclusiva nei confronti della stessa;

RAVVISATA, in ogni caso, la necessità di prevedere, fermo restando la possibilità di incrementarlo in vigenza dell'Accordo, un impegno di spesa pari ad euro 100.000,00 (centomila/00), IVA inclusa, computato considerando l'importo erogato a Trenitalia nell'anno 2017, da ritenersi comunque presunto, non potendo prevedere in anticipo l'effettivo utilizzo del servizio ferroviario da parte del personale dipendente;

VERIFICATO che il relativo onere economico trova copertura finanziaria nel capitolo di bilancio n. 1051073.0, da imputare per metà all'anno 2018 e per l'altra metà all'anno 2019;

VISTO l'impegno di spesa provvisorio n. 67/2018, per il primo semestre luglio/dicembre 2018, per un importo di euro 50.000,00 (cinquantamila/00), IVA inclusa;

UDITA la relazione del Presidente;

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

#### **Rinnovo adesione alla Convenzione *Corporate Travel* di Trenitalia**

1. È autorizzata l'adesione alla proposta di Accordo Commerciale *Corporate Travel* formulata dalla società Trenitalia S.p.A.

2. L'Accordo ha durata annuale e decorre dal 1° luglio 2018.

3. Per la finalità di cui al punto 1 è disposto l'impegno provvisorio della somma di euro 100.000,00 (centomila/00), Iva inclusa, a valere sul capitolo di bilancio n. 1051073.0, da suddividere per gli anni 2018/2019.

4. Il Servizio risorse umane e strumentali provvede a dare corso alla sottoscrizione dell'Accordo, nonché agli adempimenti di rito, al fine di garantire ai dipendenti dell'Autorità continuità nella fruizione del servizio di acquisto dei biglietti, abbonamenti e *carney* ferroviari tramite il portale di Trenitalia S.p.A., nel rispetto delle modalità e delle condizioni economiche precisate nel documento di *Corporate Travel*.

5. Ai fini degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e del decreto-legge n. 187/2010, convertito con modificazioni in legge n. 217/2010, il



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

codice identificativo di gara (CIG), da indicare nei bonifici bancari disposti a titolo di corrispettivo contrattuale, è il seguente: 74511367F0.

La presente delibera è trasmessa Servizio risorse umane e strumentali - Ufficio affari generali e contratti e al Servizio programmazione, bilancio e digitalizzazione per i consequenziali adempimenti di competenza.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 24 maggio 2018

IL PRESIDENTE

Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Riccardo Capecchi